

## **TI\_GERICHTE 52.1995.201 vom 15. Februar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-02-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.201)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.201 du 15 février 1996

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.201 del 15 febbraio 1996

### **Volltext**

Incarto n.52.95.00201

leo

Lugano

15 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 maggio 1991 di

\_\_\_\_\_

rappr. da: avv. \_\_\_\_\_

contro

la decisione 9 aprile 1991 (n. 2867) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla Consulenze \_\_\_\_\_;

avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di \_\_\_\_\_ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989, di fr. 215.--;

preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di \_\_\_\_\_, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;

ritenuto che il patrocinatore della resistente non ha presentato alcun allegato di risposta, non si giustifica pertanto la corresponsione di una indennità per ripetibili;

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,

\_\_\_\_\_

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.